



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

MULTISERVICE ITALIA

rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo Fuso (C.F. FSU RCR 72H 30H 501Q) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Dell'Enciclopedia Italiana 50 (00186), giusta procura in allegato al ricorso. Per le comunicazioni previste dagli artt. 133, 134 e 176 del c.p.c. al numero di fax 06/20433807 oppure tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata riccardofuso@ordineavvocatiroma.org, indirizzo da ritenersi valido ai fini dell'elezione di domicilio telematica della resistente Società.

ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (c.f.: CPRPTR62S05A669C – avv.pietro.capurso@postacert.inps.gov.it), dall'avvocato Cinzia Lolli (c.f. LLCNZ58H41H822L), dall'avvocato Lilia Bonicioli (c.f.: BNCLLI65E54D969F), e dall'avvocato Christian Lo Scalzo (c.f.: LSCCRS69D09A089H), in virtù di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino

convenuto

Ogg. : azione di accertamento negativo ed opposizione ad avviso di accertamento minimale contributivo; individuazione del corretto CCNL applicabile;
conclusioni: come nei rispettivi atti

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 6.7.2023 (RG 2519 /2023) MULTISERVICE Italia srl conveniva in giudizio l'INPS proponendo azione di accertamento negativo avverso le conclusioni **dell'avviso di accertamento nr 2021 0111768, emesso il 18.3.2022 dall'Ispettorato Territoriale INPS di Grosseto**, con cui gli Ispettori avevano contestato alla società l'applicazione del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Trasporti e Logistica, procedendo al recupero contributivo per l'importo di euro 20.803,14 a titolo di contributi e sanzioni.

La società protestava la mancata indicazione delle fonti di prova, sostenendo la correttezza del contratto collettivo applicato dalla società.

Allegava infatti:

- di prestare servizi integrati alle imprese ed in particolare per la società IRIS Mobili spa, la quale commercializzava mobili ed accessori per l'arredamento a marchio "Mondo Convenienza";
- di avere personale addetto alla consegna e montaggio mobili, non avendo invece personale con la sola qualifica di autista;
- di svolgere quale attività principale il montaggio di mobili, attività determinante le modalità di consegna, essendo questa ancillare al principale servizio richiesto dai propri clienti;
- di non aver mai applicato né recepito il CCNL Trasporti, né di essere associata alle categorie datoriali che lo hanno sottoscritto;
- che i rapporti fra la Cooperativa ed i soci sono disciplinati dal proprio Regolamento sociale e che l'unico CCNL richiamato in tale Regolamento è appunto il CCNL Multiservizi ;
- che il CCNL Trasporti non sarebbe il contratto collettivo più pertinente all'attività svolta dai propri dipendenti, in quanto in nessuna parte ricomprenderebbe l'attività di montaggio mobili a differenza del CCNL Multiservizi, più compatibile all'oggetto sociale della cooperativa, dedita non solo al montaggio mobili, ma anche al montaggio di stand fieristici, mostre, congressi e convegni;

- che solo il CCNL Multiservizi prevede l'attività di montaggio, smontaggio mobili, piccoli lavori di falegnameria e ferramenta per l'incasso di alcune componenti di mobilio.

Chiedeva quindi di accertare che nulla era dovuto dalla Cooperativa all'INPS in base al verbale di accertamento impugnato.

Rilevava inoltre che l'ITL di Bologna, in un caso esattamente speculare, aveva ritenuto legittimo il CCNL Multiservizi, inserendo l'attività svolta da Multiservice Italia S.r.l. nella filiera delle aziende di commercio e non di trasporto;

- che era altresì intervenuta sentenza del Tribunale di Venezia n 870/2023, favorevole alla società, ritenendo legittimo l'inquadramento del suo personale dipendente nel CCNL Multiservizi

.

INPS, costituendosi, richiamava le conclusioni cui erano giunti gli Ispettori nel verbale di accertamento impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Istituto evidenziava come il codice ATECO della società 52.19.11, nonché l'inquadramento previdenziale prescelto dalla stessa – tra l'altro inquadramento di natura costitutiva e definitiva, salvo il potere di impugnazione secondo le specifiche procedure della variazione di inquadramento ai sensi dell'art 3 comma 8 della legge 335/1995- erano tipici dei servizi logistici ovvero servizi relativi alla distribuzione merci, attività indicata anche nel documento unico di valutazione rischi (DVR) e nell'inquadramento prescelto per i dipendenti nel LUL quali trasportatori/facchini .

Il contratto di appalto con IRIS Mobili S.r.l. aveva poi ad oggetto *servizi di trasporto e montaggio di mobilio ed arredi* , settore in cui Multiservice si dichiarava specializzata.

Ne derivava che il CCNL corretto doveva essere individuato in quello del settore Trasporti con applicazioni di retribuzioni più elevate con conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta ai sensi dell'art 1 della legge 389/1989.

Successivamente con ricorso RG 3222/2023 Multiservice Italia srl ha impugnato **l'avviso di addebito nr 371 2023 00027564 51 0000 notificato**

il 18.7.2022 fondato sul verbale di accertamento impugnato col precedente ricorso e con cui veniva richiesto il versamento di euro 22.868,61 a titolo di contribuzione e sanzioni, anch' essa riferita al periodo ottobre - dicembre 2021.

Veniva così formulata istanza di riunione al precedente procedimento e formulate analoghe difese.

Le cause venivano discusse, quindi, possono venire decise allo stato degli atti senza necessità di istruttoria.

I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

La questione affrontata nel verbale di accertamento **nr 2021 0111768 del 18 marzo 2022**, costituente presupposto del successivo avviso di addebito qui opposto, è l'identificazione del corretto CCNL applicabile ai dipendenti di Multiservice Italia srl, al fine di determinare il minimale contributivo su cui devono esser calcolati i contributi previdenziali.

La società infatti applica ai propri dipendenti il CCNL Multiservizi, mentre INPS sostiene che il CCNL più correttamente da applicarsi, al fine di determinazione dell'imponibile contributivo, è costituito dal CCNL Logistica e Trasporti.

Deve allora ricordarsi che l'imponibile contributivo si determina ai sensi dell'art 1 L. 389 del 1989 secondo il seguente principio: *“ la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti contratti collettivi stabiliti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”* .

In base a tale disposizione, dunque, l'imponibile contributivo è insensibile a eventuali inadempimenti del datore di lavoro che si trovi a pagare una retribuzione più bassa di quella stabilita dal contratto collettivo di settore, stipulato dalle associazioni contrattuali di maggior rappresentanza, non potendo detto imponibile essere determinato, se non sulla base di quanto previsto dal Ccnl di settore come sopra individuato.

E' ormai principio consolidato quello secondo il quale :

“La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.”
Cassazione Sez. L - , **Ordinanza** n. 19759 del 17/07/2024

Più nello specifico : *“ L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione; né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso”. (Cassazione 19284 del 2.8.2017).*

E ciò a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia associato o abbia applicato anche in via di fatto detto contratto collettivo

Ne deriva che l'ammontare dei contributi che il datore di lavoro deve versare non corrisponde a quanto effettivamente percepito dal lavoratore , ma a quello che avrebbe dovuto percepire in base al Ccnl di settore , stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

E così, nel concreto, si consideri che “ *La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro*” (Cassazione Sez. L - , **Sentenza n. 15120 del 03/06/2019**)

Risulta allora di fondamentale importanza determinare quale sia il settore di appartenenza dell'impresa in base all'attività effettivamente eseguita.

L' INPS ha individuato una serie di elementi oggettivi che fanno propendere per l'applicazione del CCNL Logistica Trasporti :

- iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO relativo a i servizi logistici di distribuzione merci;
- attribuzione codice contributivo conseguente, mai contestato dall'Azienda;
- oggetto del contratto di affidamento servizi in appalto avente ad oggetto servizi di trasporto e montaggio dei mobili ed arredi;
- registrazione sul LUL dei dipendenti come facchini o trasportatori;
- oggetto dei contratti individuali che indicano l'assunzione dei mansioni di addetto ad operazioni di facchinaggio, carico, scarico merci ed autista;
- inquadramento nel DVR aziendale delle attività come di attività di ritiro della merce in deposito e trasporto e consegna della stessa al cliente.

Si osserva inoltre che questo Tribunale del 6.10.2024 nel procedimento RG 4589/2023, ha così statuito con sentenza del 6 ottobre 2024, depositata il 14.10.2024:

“ *La società MULTISERVICE Italia srl ha nel suo oggetto sociale quello della distribuzione merci e prodotti non alimentari .*

Ai sensi dell'art 1 della legge n. 389 del 1989: «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul

piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

Alla luce di tale normativa, risulta chiaro che la nozione di retribuzione imponibile non si limita alla retribuzione dovuta secondo la lex contractus, ma si estende oltre questa, sicché anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva dettata dalle organizzazioni sindacali, sono obbligati a versare i contributi previdenziali sulla base dei trattamenti retributivi stabiliti da quella disciplina collettiva.

L'imponibile contributivo deve quindi essere insensibile all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro o alla scelta di un contratto collettivo più "conveniente" ovvero con retribuzioni più basse e quindi anche con contribuzione più bassa, esattamente come avvenuto nel caso di specie.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione :

*L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori **di un determinato settore** sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione. (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 29 luglio 2002, n. 11199; Conformi, tra le tante, Cassazione, sezione lavoro 5 maggio 2003, n. 6817; Cassazione, sezione lavoro; 7 novembre 2003, n. 16702; Cassazione, sezione lavoro, 26 settembre 2005, n. 18761*

Gli accordi collettivi diversi (ad esempio aziendali) o gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi soltanto quando determinino una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo, mentre in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale sopra indicato.

MULSTISERVICE Italia srl sostiene che il CCNL applicato ai propri dipendenti e prescelto dalla società secondo il proprio Regolamento Interno, è costituito dal CCNL Multiservizi e non già dal CCNL Logistica e Trasporti.

La società giustifica l'applicazione del primo CCNL sulla base dell'attività prevalente svolta dai propri dipendenti che sono facchini e montatori, considerato che l'attività principale svolta dalla società per i propri clienti consiste appunto nel montaggio mobili e non solo nel trasporto.

Il trasporto diventerebbe infatti solo attività accessoria a quella ben più pregante del montaggio mobili.

Come osservato dall'INPS nella determinazione degli obblighi contributivi fondamentale è l'individuazione del settore di attività dell'impresa da intendersi quale settore in cui opera la società .

In tale senso giova ricordare l'esistenza dell'art. 2 comma 25 della legge 549/1995 il quale dispone che “ il ddl 338 del 1989 articolo 1 convertito con modificazione nella legge numero 389 del 1989 si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dai lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria”.

Ed inoltre per categoria non si può che intendere il settore produttivo in cui opera l'impresa (Cassazione sentenza nr. 12345 del 5/11/ 99, Cassazione n. 956 del 24 gennaio 2012, Cassazione civile sez. lav., 17/03/2003, n.3906). Quindi la società svolge più attività occorre applicare il criterio dell'attività prevalente Corte appello Torino sez. lav., 30/06/2022, n.383.

La classificazione delle imprese in base a tale criterio non può che essere effettuata in modo oggettivo, essendo la materia contributiva di rilievo pubblicistico ed inderogabile occorrono criteri predeterminati che non lascino spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa dell'impresa (Cassazione 20 gennaio 2012 nr. 801) .

In base a quanto accertato dagli Ispettori con il verbale di accertamento qui contestato ci sono numerosi elementi di rilievo oggettivo che portano a concludere per l'applicazione della ccnl Logistica e Trasporti all'attività svolta dai dipendenti della società ricorrente.

In primo luogo va ricordato l'oggetto del contratto di appalto. Multiservice I. srl ha preso in carico i servizi di trasporto e montaggio dei mobili di arredi ed infatti l'affidatario ovvero l'odierna ricorrente è un operatore specializzato nel trasporto di mobili ed arredi.

L'oggetto dell'affidamento in appalto non lascia quindi dubbio circa il fatto che l'attività sia quella di servizio di trasporto e montaggio mobili ed arredi ed arredi.

In secondo luogo, gli ispettori verbalizzanti hanno accertato che nei contratti individuali di lavoro risulta che le mansioni svolte dai dipendenti della società siano quelle di addetto ad operazioni di facchinaggio e scarico e carico merci oppure di

autista, attività tutte che sono state confermate dai lavoratori sentiti in sommarie informazioni.

In terzo luogo si osserva che il CCNL e Logistica Trasporti e Merci prevede espressamente le funzioni di muratore falegname, idraulico elettricista, saldatore e meccanico che invece non sono rinvenibili pulizie e servizi integrati. Ciò consente di superare l'obiezione svolta dalla società secondo la quale le mansioni di montaggio dei mobili, implicanti adattamento del mobilio acquistato allo stato dei luoghi e l'effettuazione di piccole operazioni di falegnameria e di adattamento all'impianto elettrico, possano rientrare nella disciplina del CCNL Trasporto e Logistica.

Quale ulteriore motivazione si osserva che il CCNL Trasporto prevede la sua applicazione alla categoria del settore terziario ricomprensivo non solo attività commerciali, turistiche e di servizi anche finanziari, ma anche attività ausiliarie.

Tale CCNL è infatti il contratto «che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione (...), dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto (...)».

Il CCNL pulizia e servizi integrati/multiservizi invece è il contratto che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende industriali del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e il personale dipendente.

In quinto luogo si osserva che l'azienda è stata classificata ai fini previdenziali quale settore terziario codi Ateco n. 592922 .

Sulla base del codice ATECO, l'INPS associa a ciascuna attività un ulteriore codice, denominato C.S.C. (codice statistico contributivo) composto da cinque cifre, dove la prima cifra identifica il settore di attività, la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.), la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell'ambito della classe. In base al C.S.C. sono assegnate all'impresa le aliquote contributive relative all'attività svolta ed alle assicurazioni cui è soggetta.

L'insieme di tutti i codici attribuiti definisce il regime contributivo dell'azienda e quindi, l'aliquota che deve essere applicata per il versamento dei contributi.

Nel caso di specie l'azienda ha presentato domanda di iscrizione di azienda i in data 11 agosto 2021 e ha dichiarato che l'attività economica esercitata è: «servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci» .

E' stata quindi classificata ai fini previdenziali nel settore «terziario», codice ATECO n. 592922, che nella descrizione del manuale di classificazione dei datori di lavoro [doc. 11, pag. 205] significa: categoria n. 52.: «magazzinaggio e supporto ai trasporti»; 52.2.: «attività di supporto ai trasporti»; 52.29: «altre attività di supporto ai trasporti», 52.29.22: «intermediari dei trasporti, servizi logistici», e codice statistico contributivo n. 70401, riservato ai datori di lavoro che svolgono «servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci».

Il provvedimento di inquadramento previdenziale ha natura costitutiva (Cass. 3 marzo 1998, n. 2319), e ove contestato deve essere impugnato in precisi termini ovvero 90 giorni dalla notifica del provvedimento di classificazione art. 50 della L. n. 88/1989, .

La società potrebbe tutt'al più chiedere una modifica di inquadramento che tuttavia avrebbe efficacia solo a partire dal momento in cui viene accolta (art 3 comma 8 della legge 335 del 1995), a meno che l'iscrizione non derivi da inesatte dichiarazioni rese dall'impresa ovvero dall'omessa comunicazione della sopravvenienza di circostanze che possano incidere sulla classificazione in essere, nel qual caso si deroga al principio dell'irretroattività degli effetti della variazione, che opereranno ex tunc entro il termine prescrizione di riscossione dei contributi (Cass. n. 13383/2008 e n. 8558/2014).

Tuttavia nulla di tutto questo risulta nel caso di specie.

Il datore di lavoro, ai fini previdenziali - e, in particolare, nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive -, è tenuto ad applicare il c.c.n.l. del settore produttivo dell'impresa, poiché la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS, ai sensi dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, vincola all'applicazione del c.c.n.l. riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa. (Cassazione civile sez. lav., 13/02/2024, n.3976)

A definitiva conferma si osserva che i contratti individuali di lavoro, nei quali risulta che le mansioni sono «addetto ad operazioni di facchinaggio e scarico e carico merci» oppure «autista»

In conclusione si ritiene che il CCNL applicabile all'attività dei dipendenti di Multi service Italia srl debba essere individuato in quello del settore Logistica e Trasporti e l'imponibile contributivo debba essere calcolato sulla base delle retribuzioni in esso previsto, a prescindere da quale sia stata la scelta del datore di lavoro circa la disciplina applicabile.

La normativa previdenziale pubblicistica non può infatti essere derogata dal datore di lavoro se non con previsione di retribuzioni più alte di quelle del CCNL di settore”.

Ad analoghe conclusioni circa l'applicazione del CCNL , avuto riguardo all'attività principale svolta si è espresso ancora questo Tribunale di Genova con sentenza

parziale del 22 giugno 2022 (est, dott. Basilico nel procedimento Coleana /IRIS MOBILS slr e contro TSL Soc coop) nell'ambito di appalto analogo a quello oggetto di accertamento, seppur relativamente a personale non dipendente di Multiservice I. srl. ma svolgente identica attività di trasporto e montaggio mobili , con lo stesso inquadramento contrattuale qui contestato.

Si legge in quella sentenza, di cui si riporta uno stralcio nella parte in cui prende in esame il diverso oggetto e il diverso regime di inquadramento dei dipendenti nei CCNL Multiservizi e Trasporti :

“8. Il CCNL applicato al rapporto di lavoro del ricorrente. Nelle premesse al testo del CCNL Multiservizi [all. 13 ric.] le parti collettive richiamano l'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 e dichiarano di darsi carico dell'evoluzione del “mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato”.

Nell'art. 1 la sfera di applicazione del contratto è delineata attraverso l'elenco delle seguenti attività:

- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;

- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).

L'elenco non contiene dunque le attività di trasporto (se non di documenti, in relazione al servizio proprio dei fattorini) e di montaggio.

E' vero che esso viene definito espressamente dalle parti contraenti come "esemplificativo e non esaustivo". Quelle attività tuttavia non si rinvencono neppure nella rassegna dei profili e nelle declaratorie dei diversi inquadramenti professionali enunciati nell'art. 10 CCNL Multiservizi.

Il ricorrente stesso è stato assunto nel primo livello, che risulta proprio dei "manovali", tra cui vengono menzionati il "guardiano" e il "manovale non addetto a comuni servizi di pulizia", passando poi al terzo, come operaio qualificato, cioè ad un livello che annovera, tra quelli più vicini alle sue mansioni effettivi, i profili di "conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali" e "conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai carri-ponte".

Il cuore delle attività regolate dal CCNL Multiservizi è dato, così come si legge in premessa, dai servizi di pulizia, di disinfestazione e dai servizi integrati (generalmente, di controllo agli accessi, di ausilio a servizi per il pubblico). Ne risulta evidente l'estraneità dell'oggetto dell'appalto tra Iris e TSL. Persino il pur ampio spettro di attività contenuto nello statuto societario colloca in coda i servizi di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: ne risulta la totale residualità.

Replicando alla tesi avversaria nella propria memoria di costituzione, TSL non ha allegato alcuna prova diretta a dimostrare lo svolgimento da parte propria di tali attività, limitandosi invece a contestare la rilevanza del CCNL per il trasporto e la logistica sulla base di una disamina dei diversi ambiti applicativi, di cui dovrà dirsi oltre secondo l'ordine logico della presente motivazione.

9. Il CCNL da applicarsi al ricorrente. *Il contratto collettivo per la logistica, il trasporto merci e le spedizioni, nel testo vigente nel periodo lavorativo per cui è causa [all. 12 ric.], risulta essere stato rinnovato nella consapevolezza da parte degli stipulanti "dei crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci".*

Le parti collettive hanno perciò inserito, tra gli altri strumenti normativi: avvertenze specifiche in ordine alle operazioni di esternalizzazione mediante appalti (riferiti ad attività quali "logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci"), da affidarsi anche a società cooperative iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico e in possesso del certificato di revisione; l'obbligo per committenti e appaltatori d'inserire nel contratto d'appalto "le condizioni ed i contenuti posti

a tutela del lavoro”; una clausola sociale a protezione dei lavoratori in caso di cambio appalto (art. 42).

Le declaratorie enucleate da questo CCNL nella parte dedicata all’inquadramento professionale prevedono ad ogni livello profili esemplificativi attinenti alle attività di trasporto, di magazzino, di montaggio o smontaggio di arredi: nel sesto livello è inserito il facchino che svolge attività manuale di carico e scarico merci; nel quinto tra il personale operaio sono inclusi l’addetto al magazzino, il facchino qualificato e, tra gl’impiegati, gli autisti di mezzi di trasporto e gli addetti alle operazioni di trasloco, compreso lo smontaggio dei mobili; il quarto annovera, tra gli altri, gli operai con mansioni multiple di magazzino, gli autisti meno qualificati, i preparatori di ordini addetti anche al montaggio e allo riempimento di elementi prefabbricati, il facchino responsabile di carico e scarico; nel terzo sono inseriti gli autisti di autotreni e autoarticolati e i capisquadra addetti normalmente al trasloco di mobili e ai trasporti eccezionali; nel secondo gli spedizionieri e i magazzinieri con responsabilità di carico e scarico; il primo livello comprende anche figure di direzione delle attività di trasloco (art. 6).

E’ bene precisare che nelle premesse del CCNL le parti collettive esprimono attenzione per i mutamenti nell’organizzazione del lavoro nel settore causati da internet e per i nuovi, vasti campi di attività dischiusi dalle relative opportunità. In proposito viene espressamente menzionato “l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci. L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi post -transazione quali rese, riparazioni, ecc.”.

Le attività elencate nel regolamento interno di TSL – si ricorda ancora: “logistica, nel trasporto e nella consegna di beni per conto terzi, nella movimentazione di merci, nel facchinaggio, nel montaggio ed installazione di arredi e complementi” – rientrano appieno nel campo applicativo di questo CCNL, sia per come è stato disegnato nelle premesse generali sia per quanto emerge dalla descrizione dei singoli profili professionali.

L’appalto conferito da Iris e a cui è stato assegnato il ricorrente concerne servizi di trasporto, consegna, montaggio, partecipazione alle attività di magazzino mediante il carico e lo scarico delle merci. Tutte le relative mansioni trovano disciplina nel CCNL per il trasporto, la logistica e la spedizione delle merci.

Conviene chiarire ulteriormente che la locuzione “attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell’art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni del socio lavoratore. Ciò non significa che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché l’autonomia riconosciuta all’impresa

giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo; in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore.

Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria. Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma compiute inserendovi attività di fatto mai praticate.

E' dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei servizi forniti da TSL a Iris, sebbene nel caso di specie, per le ragioni che sono state illustrate, la conclusione non muterebbe anche avendo riguardo alle fonti unilaterali interne alla cooperativa. ...”

Tali considerazioni esprimono principi generali in merito alla corretta individuazione del CCNL applicabile, secondo criteri oggettivi, con un chiaro intento antielusivo.

Possono dunque essere estesi al caso di specie, in quanto riferibili allo stesso appalto e con lo svolgimento di servizi del tutto sovrapponibili.

Deve quindi ritenersi per le considerazioni svolte che gli Ispettori abbiano ben hanno valutato l'erronea applicazione del CCNL Multiservizi, dovendo invece trovare applicazione il CCNL Logistica e Trasporti.

Su tali basi va calcolato il minimo contributivo ex art 1 legge 389/1993 con ricalco della contribuzione omessa, su cui si applicano le sanzioni previste. Ne consegue il rigetto dei ricorsi.

Le spese di lite vanno poste a carico della società ricorrente in quanto soccombente.

Il Giudice

definendo il giudizio,

1. respinge i ricorsi;
2. condanna la ricorrente a rifondere l'INPS delle spese di lite pari a euro 4.600,00, oltre spese generali.
3. Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione

Genova, 29/10/2024

Il Giudice

Francesca Maria Parodi

